

**Un grande successo della campagna lanciata da “Diritto all’ambiente”  
e da associazioni ambientaliste e di categoria**

## **Ripristinato il carcere per criminali incendiari. Una vittoria del buon senso.**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**

E' stato ripristinato il carcere per i criminali incendiari che bruciano i nostri boschi. La legge di conversione del “decreto svota carceri” dopo la campagna lanciata da “Diritto all’ambiente” e condivisa da tante associazioni ambientaliste e di categoria, rilanciata da tanti organi di stampa e fatta propria anche da molti parlamentari, ci ripensa e prevede nuovamente l’espiazione della pena detentiva in carcere per chi viene condannato per il reato di incendio boschivo.

Ma vediamo nei dettagli che cosa è successo.

“Diritto all’ambiente” andando a “scavare” tra le pieghe del decreto-legge svuota carceri (D.L. 1° luglio 2013, n. 78) scopre una novità incredibile: è stato eliminato il carcere per i criminali incendiari. Il 10 luglio 2013 pubblichiamo su queste pagine un articolo di denuncia di questo fatto sconcertante. Vale la pena riportare il testo di tale articolo pregresso per inquadrare nei dettagli la silente ma rilevantissima operazione di modifica apportata sul Codice di Procedura penale che – di fatto – toglieva ogni effetto deterrente e repressivo al reato di incendio boschivo atteso che i criminali incendiari avevano a quel punto la certezza che anche in caso di condanna (alla pena della reclusione per tale gravissimo delitto) non avrebbero scontato in sede di esecuzione della sentenza un solo giorno in carcere ma sarebbero stati affidati ai servizi sociali o - al massimo - posti agli arresti domiciliari...

Un fatto che noi abbiamo ritenuto – appunto - sconcertante sotto il profilo della politica di contrasto a tali devastanti crimini ambientali. Ed abbiamo denunciato questa silenziosa modifica con l'articolo che si riporta in nota.<sup>1</sup>

---

<sup>1 1</sup> **“Una incredibile conseguenza delle disposizioni del D.L. 1 luglio 2013 n. 78 in piena stagione di allerta rischio per gli incendi boschivi - Un regalo per i criminali ambientali: niente più carcere per chi incendia (anche dolosamente) un bosco.....** A cura del Dott. Maurizio Santoloci

La notizia appare a prima vista incredibile. Ma è (purtroppo) vera.

In piena stagione di allerta rischio per gli incendi boschivi, dopo le ampie devastazioni del territorio dovute alle fiamme nelle aree boscate della scorsa estate, viene varato un provvedimento che di fatto in sede di espiazione di pena elimina il carcere per i criminali responsabili di aver provocato – anche dolosamente – appunto un incendio boschivo. E questo – nel contesto del c.d. “decreto svuota carceri” - per contribuire al programma di riduzione della popolazione carceraria.

Ma vediamo nei dettagli cosa è successo. Preliminarmente va ricordato – a beneficio dei lettori non esperti di diritto – che l'art. 423/bis del Codice Penale prevede l'importante reato di incendio boschivo. Un delitto basilare per il contrasto ai criminali incendiari di ogni categoria. Infatti tale articolo riporta nel primo comma il caso dell'incendio boschivo doloso (dunque che riguarda i veri e propri criminali incendiari), con una previsione di pena della reclusione da quattro a dieci anni; nel secondo comma prevede invece il caso dell'incendio boschivo colposo (punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni). Seguono poi nel terzo comma la previsione di un aumento di pena se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette, nel quarto comma altro aumento di pena se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Come appare evidente, si tratta di un reato di importanza straordinaria ai fini preventivi e repressivi rispetto al gravissimo e dilagante fenomeno degli incendi boschivi; dunque, un delitto cardine nel contesto del diritto ambientale, delitto che certamente non può essere inquadrato nella categoria dei c.d. “reati minori” (salvo il voler considerare “reato minore” il crimine di devastare con il fuoco il nostro restante e superstite patrimonio boschivo).

Dunque, se il soggetto imputato di tale grave reato (nella forma dolosa in primo luogo, ma poi anche nella forma colposa) dopo la conclusione della fase processuale viene riconosciuto colpevole verrà condannato comunque ad una pena di reclusione (pena detentiva) e dopo il passaggio in giudicato della sentenza (quando cioè sono esaurite in pratica tutte le fasi dei possibili appelli e ricorsi) si procederà con l'esecuzione della pena stessa. In pratica, viene data esecuzione alla carcerazione vera e propria per l'espiazione della pena (salvo che nel caso specifico la pena stessa non sia stata soggetta alla sospensione condizionale se il soggetto e l'entità della pena consentivano la concessione di tale beneficio). Questa procedura è disciplinata dall'art. 656 del Codice di Procedura Penale il quale nel primo comma recita che “quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione”.

Appare evidente che – come in tutta la tipologia dei reati di maggiore danno sociale – la certezza della pena e della sua effettiva espiazione è un deterrente importante nella politica generale di contrasto verso i crimini come quello in esame. Cancellare tale certezza e tale prospettiva di espiazione, significa



---

di fatto svuotare la portata preventiva e repressiva del reato e ridurlo in modo profondo nella sua potenziale rilevanza operativa.

Tuttavia il citato art. 656 C.P.P. nel quinto comma prevede una forma – per così dire – “attenuata” di esecuzione della pena. Infatti dispone che in alcuni casi minori specificatamente previsti come livello di pene, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9 dello stesso articolo, ne sospende l'esecuzione.

Sostanzialmente, si apre una strada alternativa per sostituire l'espiazione della pena detentiva in carcere con altre forme di espiazione più “leggere”, tra le quali – ad esempio – l'affidamento in prova ai servizi sociali o gli arresti domiciliari.

Appare evidente che la *ratio legis* di tale previsione è collegata al presupposto che i soggetti condannati in via definitiva che beneficiano di tale forma “attenuata” e diversificata di espiazione della pena (in pratica, per essere chiari; evitano il carcere...) hanno commesso reati di minore rilevanza, danno e pericolosità sociale. Ed infatti lo stesso art. 656 (ed è questo poi il punto che ci interessa direttamente in questa sede) nel successivo comma 9 pone dei limiti alla possibilità di attivare questa procedura più favorevole, ed elenca una serie di reati che evidentemente sono stati ritenuti fino ad oggi di particolare disvalore sociale e di maggiore danno collettivo e – dunque – i soggetti dichiarati con sentenza di condanna definitiva responsabili di tali reati non possono beneficiare di tale procedura “attenuata”. Un modello di coerenza generale rispetto alla *ratio legis* sopra citata che fino ad oggi è stato ragionevole e realistico. Infatti tra i reati che il successivo comma 9 prevedeva come inibenti per tale procedura era indicato – tra l'altro – anche l'art. 433/bis del Codice Penale.

Il concetto era chiaro. Anche se la sentenza di condanna per un criminale incendiario rientrava come pena irrogata a livello di quantificazione nella previsione dello schema del quinto comma dello stesso art. 656 C.P.P., se il titolo del reato era quello di incendio boschivo tale procedura “attenuata” non poteva essere attivata. In pratica, sempre per essere più chiari, tale soggetto doveva comunque espriare la pena detentiva della reclusione in un carcere.

Appare evidente che fino ad oggi – evidentemente e giustamente – il crimine di incendio boschivo era stato ritenuto delitto di particolare allarme e danno sociale e – di conseguenza – doveva essere escluso dall'alveo dei reati (minori) per i quali era possibile la procedura per la espiazione della pena in modo diverso senza carcere.

Ed è su questo delicatissimo e rilevante punto procedurale che è intervenuto il D.L. 1 luglio 2013 n. 78 con le conseguenze che stiamo esaminando. La modifica normativa è apparentemente sottile e silente, e forse per questo non è stata forse fino ad oggi recepita a livello di informazione generale nella reale portata delle sue conseguenze pratiche.

Infatti nel contesto del citato D.L. 1 luglio 2013 n. 78 (“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013 (in attesa di conversione), che introduce – si sottolinea - dei meccanismi che riducono le ipotesi di carcerazione dei soggetti che non presentano una elevata pericolosità (ricorrendo determinati presupposti), tra le modifiche maggiormente rilevanti va segnalata – appunto - la revisione dell'art. 656 del Codice di Procedura Penale, che – come abbiamo visto - prevede l'immediata carcerazione dei soli condannati in via definitiva. Il punto di interesse in questa sede è che tale decreto nell'art. 1 stabilisce la cancellazione dell'art. 423/bis del Codice Penale dal contesto del comma 9 dell'art. 656 C.P.P. Cade così la pregressa

---

– e logica – inibizione per attivare la procedura di espiazione pena “attenuata” a carico dei criminali incendiari responsabili anche di incendi boschivi dolosi.

In altre parole, da oggi chi brucia anche dolosamente un bosco può prevedere che se sarà individuato anche in caso di condanna (necessariamente alla pena della reclusione) poi comunque in sede di espiazione della pena non finirà in carcere per scontare la pena stessa ma potrà beneficiare della procedura “attenuata” che abbiamo sopra visto. Mi sembra che – di fatto – il reato di incendio boschivo (anche nella forma criminale/dolosa) viene sostanzialmente gettato nel calderone dei “reati minori”. E che il divieto di attivare le procedure esecutive “attenuate” riguardi comunque i reati di maggiore allarme e danno sociale è confermato dal fatto che il decreto attiva poi l’inibizione – ad esempio – per il reato 572, secondo comma, ed il reato di cui 612-bis, terzo comma, del codice penale (rispettivamente maltrattamento in famiglia a danno di minori di anni 14 e atti persecutori a danno di minori, donne in stato di gravidanza, disabili o commessi con armi). Giustissimo ampliare la sfera di previsione a tali reati. Ma perché togliere il reato di incendio boschivo?

Ora, le riflessioni sono diverse.

In primo luogo, sulle conseguenze. I criminali incendiari dolosi e – soprattutto e spesso – i loro mandanti sanno che da oggi nonostante le devastazioni al territorio che andranno a provocare, realisticamente non finiranno in galera. Questo, tenendo conto che abbiamo a che fare con veri e propri criminali, spesso azionati da interessi milionari ed a volte connessi a forme di connessione con criminalità organizzata, non può che essere la demolizione radicale di ogni effettivo deterrente e repressivo del reato di incendio boschivo. Non credo che siano necessari grandi teoremi giuridici per percepire come a fronte di tali forme criminali il fatto di aver sostanzialmente eliminato il carcere come forma di espiazione di pena ed il fatto di aver sempre di fatto derubricato e delegittimato il reato ex art. 423/bis nel novero dei “reati minori”, oggi peraltro in piena stagione di allerta per incendi boschivi, non può che sortire un effetto nefasto sulla prevenzione di tali incendi devastanti.

E’ veramente sconcertante che mentre da anni si parla (e si parla solo...) della necessità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico i famosi delitti ambientali, uno dei pochi (veri) delitti ambientali che sono vigenti venga di fatto svuotato nella sua portata deterrente e repressiva in questo modo.

In secondo luogo, va rilevato che – come è noto a tutti coloro che operano nel settore – da sempre individuare un criminale incendiario doloso, raccogliere prove sufficienti a suo carico ed arrivare ad una sentenza di condanna è molto difficile. Questo perché logicamente l’incendiario nel momento in cui le fiamme si attivano si è già dileguato e la flagranza è un caso rarissimo. Servono dunque indagini difficili, complesse, spesso con sofisticati mezzi scientifici, impiego di personale specializzato, tempi rilevanti per giungere a tali identificazioni. Questo ha portato fino ad oggi ad una oggettiva statistica di soggetti condannati realmente bassa, a fronte di sforzi investigativi immensi che peraltro generano rilevanti costi per l’erario.

Si tratta di un numero esiguo di soggetti che certamente erano (e sono e saranno) irrilevanti ai fini del problema del sovraffollamento delle carceri... Verosimilmente la scarcerazione di tali soggetti incide in modo irrilevante sul problema della eccessiva popolazione carceraria.

Dunque perché, a fronte di tale modesto ed irrilevante effetto ai fini della finalità del decreto-legge, in dosimetria di confronto con il danno sociale ed ambientale che tale provvedimento può indirettamente contribuire a causare, si è deciso di adottare il provvedimento stesso?

La nostra presa di posizione viene ripresa e condivisa da un vasto arco di forze sociali, ambientaliste e di categoria oltre che da organi di stampa on line e su carta.

“Greenreport” (autorevole e diffuso quotidiano on line) riporta subito l’informazione con ampio spazio nei titoli di testa. Prendono subito dopo posizione il SAPAF (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale), il WWF Italia, Legambiente, la LAV, L’Associazione Italiana Agenti e Ufficiali di Polizia Provinciale (che hanno tutti anche redatto e diffuso approfonditi e coraggiosi comunicati sul problema, riportati sul nostro sito), e tanti altri organismi. Il movimento di opinione di reazione negativa a tale provvedimento normativo si estende fino a coinvolgere diversi parlamentari di diversa collocazione politica che si impegnano per contrastare tale aspetto del decreto-legge in sede di conversione in legge.

E così poi è stato. In sede di conversione in legge di tale decreto-legge, già nella prima fase di esame vi è stata la decisione condivisa di ripristinare il carcere per

---

Inoltre: appare altrettanto sorprendente che il decreto legge in questione – parallelamente al reato di incendio boschivo - ha eliminato il divieto della sopra citata procedura di espiazione pena “attenuata” anche per il reato di cui all’art. 624/bis de Codice Penale: furto in abitazione e “scippo”. Anche in tali casi, non credo che si debba essere fini giuristi per dedurre che eliminando dalla previsione di cui opera furti nelle abitazioni o “scippi” ai danni delle persone su strada la prospettiva di andare poi in galera per scontare la pena, non potrà che aversi come effetto indiretto un abbassamento del livello di prevenzione generale verso questi altri reati.

Resta infine da chiedersi come è possibile oggi utilizzare un decreto-legge per modifiche così radicali, importanti e – francamente – dai caratteri di urgenza veramente invisibili.

Pertanto si tratta di una modifica varata nel periodo estivo quando – realisticamente – i livelli di percezione (e reazione politica e sociale e culturale) sono tradizionalmente attenuanti dal clima balneare.

Auspichiamo – dunque – un movimento di opinione generale che percepisce ed affronti questo tema, prima della definitiva conversione in legge di questo decreto. I tempi sono stretti, ed è stagione di vacanze. Fino ad oggi vi sono spazi per intervenire a livello legislativo per cancellare questa incomprensibile modifica. Una volta convertito in legge la modifica sarà definitiva.

Il tema interessa qualcuno?” – Pubblicato il 10 luglio 2013 su [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)

gli incendiari. Il testo è infatti subito oggetto di modifica condivisa, attese anche le emergenti prese di posizione sul punto a livello sociale e sulla stampa.

Ed infatti dopo l'approvazione definitiva della legge di conversione (legge 9 agosto 2013, n. 94, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena* - GU Serie Generale n.193 del 19/8/2013) il provvedimento in questione è stato di fatto cancellato e viene ripristinato il carcere per gli incendiari.

Una volta tanto, nel campo ambientale una vittoria del buon senso sulle assurdità di evoluzioni normative.

Tecnicamente, il ripristino della espiazione di pena detentiva in carcere per i criminali incendiari è stato raggiunto in sede di conversione in legge del decreto in questione con una operazione di cesellamento giuridico dei testi di legge che a prima vista non è di facile ed evidente lettura. Vanno infatti letti attentamente il testo della legge di conversione ma anche il testo ufficiale coordinato atteso che in pratica si tratta di una modifica sulla modifica...

Infatti, si è di nuovo operata una modifica del testo del comma 9 lett. a) dell'art. 656 del Codice di Procedura Penale che ha sostituito integralmente la pregressa modifica operata in via originaria dal decreto-legge. Dunque, di fatto, è stata radicalmente rimossa la pregressa modifica e sostituita con quella dettata adesso dalla legge di conversione. E questa seconda e definitiva modifica del comma 9 lett. a) dell'art. 656 del Codice di Procedura Penale fa salvo adesso il reato di cui all'art. 423/bis del Codice Penale tra i reati per i quali non è possibile accordare le espiazioni di pene diverse dal carcere. **Di fatto, per il reato di incendio boschivo in tale punto del Codice di Procedura Penale siamo tornati alla situazione antecedente al contestato decreto-legge originario.** Mentre sono attive le altre modifiche che non riguardano comunque i responsabili di incendi boschivi. Per chiarezza, e per evitare equivoci di lettura, si riporta il seguente riassunto schematico.

Comma 9 lett.a) dell'art. 656 del Codice di Procedura Penale pre-decreto legge svuota carceri:

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:  
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli **423-bis**, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni:  
(...)

Come si vede, il reato di incendio boschivo era tra quelli per i quali non era possibile concedere ai responsabili condannati alla pena della reclusione con sentenza definitiva l'espiazione della pena al di fuori del carcere.

Comma 9 lett. a) dell'art. 656 del Codice di Procedura Penale dopo il decreto legge svuota carceri:

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:  
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale:  
(...)

Appare evidente che era totalmente scomparso il reato di cui all'art. 423/bis del Codice Penale da tale testo e dunque era stato totalmente eliminato il carcere per gli incendiari in sede di esecuzione della pena.

Successivamente interviene la legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, la quale azzera tutto questa modifica e su questo aspetti specifico prevede (nel testo coordinato ufficiale pubblicato nella GU Serie Generale n.193 del 19/8/2013):

“3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

*(( a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse; ))*

Consegue che si rinnova totalmente la modifica sul testo dell'art. 656 del Codice di Procedura penale e dunque la versione definitiva di tale modifica (oggi vigente) è la seguente:

Comma 9 lett. a) dell'art. 656 del Codice di Procedura Penale dopo la modifica definitiva apportata dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78:

*9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:  
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli **423-bis**, , 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;  
(...)*

Come si vede, il reato di incendio boschivo torna oggi tra quelli per i quali non è possibile concedere ai responsabili condannati alla pena della reclusione con sentenza definitiva l'espiazione della pena al di fuori del carcere.



Ci sembra che questa modifica definitiva sia ragionevole e sensata e conseguente al forte movimento di opinione che si è creato dopo la incredibile cancellazione della pena detentiva in sede di espiazione operata dal decreto-legge originario per i criminali incendiari che oggi – di nuovo – non possono più contare su nessuna benevolenza giudiziaria nei loro riguardi. Una benevolenza procedurale incredibile, oggi azzerata, ma in ordine alla quale resta comunque sempre da chiedersi come (e da chi e per quale motivo) sia stata promossa, atteso che era diretta a beneficio di chi ogni estate devasta il nostro patrimonio boschivo...

Maurizio Santoloci

*Publicato il 22 agosto 2013*